Avendo ceduto da molti anni in libera proprietà il mio Manoscritto intitolato Flora dalmatica al Sig.r Federico Hofmeister Libraio di Lipsia, perch'egli avesse a pubblicarlo colà a tutte sue spese, ho ottenuto dall'alto I. R. Censura Centrale di Venezia, in data 20 Gennajo 1839 N.o 287 il permesso di farlo rivedere ed approvare da quest'Ufficio Provinciale di Censura, e questo appose l'admittitur alla prima parte del Manoscritto senza alcuna condizione o riserva. Fu soltanto nell'atto di consegnarmi la seconda parte l'Ufficio stesso v'aggiunse l'obbligo di presentare ad esso cinque copie dell'opera stampata. Quest'obbligo però, che non può mai riguardare l'Autore, ma soltanto lo Stampatore, pare che non possa applicarsi al presente caso, per essere quest'ultimo suddito di un altro stato, quindi straniero alle nostre leggi. Dappoichè il Sig.r Hofmeister egli è [illegible] obbligato delle cinque copie [illegible] della Censura di Lipsia, ripeto appartenente del conseguente e per le ragioni su addotte, e perchè [illegible] e per non essere stato ciò stipulato nel contratto di vendita del Ms. (in potere essendo perciò nel tempo non è così stato imposto con tal obbligo), e perch'egli qual suddito Sassone dovrà già consegnare le copie di metodo alla propria Censura di Lipsia.

Considerando generalmente che per le vostre superiori Regolamenti in fatto di stampa l'obbligo della produzione delle cinque copie dell'opera spetta unicamente ed esclusivamente allo Stampatore, e che questo nel caso presente appartenendo ad un altro stato non può andare soggetto ai nostri regolamenti; io prego rispettosamente l'equità dell'Eccelso I. R. Governo a disporre che in tal caso l'uno e l'altro siano esentati da siffatto tributo.

Che le superiori disposizioni che trovansi annesse al generale Regolamento per le stampe non riguardano il caso speciale d'un'opera manoscritta [illegible] acquistata da un [illegible] da pubblicarsi fuori degl'II. RR. Stati, e quindi [illegible] al suo Autore l'obbligo [illegible]

~~produzione [illegible] copie all'I. R. Censura [illegible]~~ [illegible], in tal caso per la [illegible]

che con tale condizione ~~non mi [illegible]~~ [illegible] impossibile all'atto d'ora la consegna

all'Ufficio suddetto la prima parte del Ms., e perciò per una risposta, che

~~non~~ ho potuto guarentire [illegible] nel contratto di [illegible], per cui non dovrei

esonerare del mio le copie suddette, le quali al termine della legge

mi graverebbero della rispettiva somma di ~~[illegible]~~ fiorini, pregò di essere

dispensato per grazia della produzione delle copie summenzionate.

in tal ~~caso~~ stesso [e la [illegible] del caso] l'esigenza della legge, volgendomi della bontà dell'Eccelso Governo ~~se non~~ almeno per

~~[illegible]~~ per grazia la dispensa implorata, onde io non sia astretto a consegnare del

mio le copie [illegible], le quali, ~~[illegible]~~ il rilevante costo dell'opera, che

~~[illegible]~~ in tre volumi; mi graverebbero della rispettiva spesa di 180 fiorini.

Suppl. [illegible], che di quella [illegible] che la [illegible] dipende anche ad [illegible] in

[illegible] sia fatto conseguente al più [illegible] questo Ufficio [illegible]

di Censura, onde non ~~[illegible] a [illegible]~~ [illegible] la [illegible] l'approvazione delle ~~[illegible]~~ successive

parti del Ms. che ~~[illegible]~~ [illegible] pubblicarsi —